Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 settembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1014.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Domenicana Toscana, con sede in Prato (Firenze).

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione Domenicana Toscana, con sede in Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1015.**

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un fabbricato sito in Roma.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 235.000.000 (duecentotrentacinquemilioni) il fabbricato di civile abitazione sito in Roma alla via Poggio Ameno n. 86, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1016.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Santissima Regina, nel comune di Alatri (Frosinone).

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alatri in data 1° dicembre 1963, integrato con dichiarazione di pari data e con altro decreto del 1° dicembre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di Maria Santissima Regina in frazione Tecchiena del comune di Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. **1017.**

Autorizzazione alla Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione ad acquistare un fabbricato sito in Firenze.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione, viene autorizzata ad acquistare dai signori Fabrizi Gabriele, Rocchi Otello e Vittorini Vittorio, per il prezzo di lire 160.000.000 (centosessantamilioni), l'immobile costituito da un fabbricato ad uso di civile abitazione, sito in Firenze alla via Francesco Baracca.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Costituzione di una Commissione di studio per l'elaborazione di una nuova disciplina del servizio radioelettrico per i pescherecci.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Consorzio nazionale fra cooperative pescatori e affini, approvata con decreto ministeriale 12 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1957, registro n. 1 Ufficio riscontro poste n. 92, avente a oggetto la concessione, accordata al Consorzio stesso, a impiantare e usare una stazione radiotelefonica costiera in località marittime, basi di armamento di pescherecci;

Vista l'opportunità di procedere, entro il 31 dicembre 1964, a un riesame dell'ordinamento del servizio radiotelefonico per i pescherecci, ai fini di un'eventuale riorganizzazione del servizio stesso, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo;

Ritenuto opportuno che tale esame sia affidato a una Commissione di rappresentanti qualificati dalle competenti Amministrazioni dello Stato e degli enti e organizzazioni interessate;

Viste le designazioni giunte in proposito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Viene costituita una Commissione di studio, avente il compito di procedere, entro il 31 dicembre 1964, ad un riesame e eventualmente, all'elaborazione di una nuova disciplina per lo svolgimento del servizio radioelettrico per i pescherecci.

La Commissione è composta come segue:

Presidente:

Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato.

In rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Principe dott. Michele, direttore centrale e Fioretti dott. Sergio, direttore di sezione, dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Cademartori dott. Aldo, direttore centrale per i servizi radioelettrici;

Valletti-Borgnini dott. Alfredo e Belardini ing. Enzo, direttori di divisione della Direzione centrale per i servizi radioelettrici.

In rappresentanza del Ministero della marina mercantile:

Cusmai dott. Raffaele, direttore generale;

Cerchia dott. Angelo, direttore di divisione e Amoroso dott. Biagio, direttore di sezione, della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

Galfo dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe e Grimaldi dott. Ubaldo, ispettore generale, della Direzione generale della pesca marittima.

In rappresentanza degli enti e organizzazioni:

Membri effettivi:

Bonvicini Rolando, del Consorzio nazionale per cooperative pescatori ed affini;

Chiodelli ing. Raoul, della Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.) ente gerente delle stazioni radiocostiere ai sensi dell'art. 15 della citata convenzione;

Bartoli avv. Angelo, per la pesca mediterranea e Tontini Ottone, per la pesca oceanica, della Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca);

Compiani comm. Giuseppe, della Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcopesca);

Sinaldi Sigfrido, dell'Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini;

Tumbiolo dott. Filippo, della Federazione regionale della pesca siciliana (Sicilpesca);

Membri supplenti:

Scalcione Rosario, del Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini;

Ilardi ing. Piero, della Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.), ente gerente delle stazioni radiocostiere ai sensi dell'art. 15 della citata convenzione;

Bellini gr. uff. Luigi, per la pesca mediterranea e Iandoli cav. Mario, per la pesca oceanica, della Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca);

Piacentini dott. Sisto, della Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcopesca);

Piccioni Wilmo, dell'Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini;

Sanfilippo dott. Pietro, della Federazione regionale della pesca siciliana (Sicilpesca);

Segretario-membro:

Di Vito dott. Luigi, direttore di sezione, della Direzione centrale per i servizi radioelettrici.

La Commissione resterà in carica fino al 31 dicembre 1964.

Ciascun membro della Commissione avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti.

Art. 2.

Ai membri titolari della Commissione e al segretario, nonchè ai supplenti in caso di assenza del titolare, spetterà il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 42, art. 1, della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5795)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 3819 in data 25 marzo 1965 e relativo allegato, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il dott. Cesare Del Piano quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del signor Bruno Bertona, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cesare Del Piano è chiamato a far parte in qualità di membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori ed in sostituzione del signor Bruno Bertona, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1965
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 245

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi di Bari e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 26 novembre 1964.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi di Bari e provincia.

Categorie del personale	Categorie degli esercizi	
	1ª e 2ª	3ª e 4ª
a) Settore caffè e bars:		
1ª Categoria	51.000	43.000
2ª Categoria	41.000	39.000
3ª Categoria	34.000	30.000
b) Settore trattorie e ristoranti:		
1ª Categoria	57.000	49.000
2ª Categoria	48.000	43.000
3ª Categoria	38.000	33.000

Note:

Le retribuzioni medie, sopra determinate, s'intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia e quelle di cui al settore *b*), trattorie e ristoranti, del valore convenzionale del vitto.

Per il personale occupato negli esercizi posti nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le retribuzioni di cui sopra s'intendono ridotte del 10 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Determinazione dei criteri per la definizione delle categorie di imprese finanziabili ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, numero 123, concernente la istituzione di un fondo speciale presso l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 1 del cennato decreto-legge, il quale prevede che i criteri per la definizione delle categorie di imprese finanziabili ai sensi del decreto medesimo dovranno essere fissati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto interministeriale n. 331732 del 3 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio successivo;

Ritenuta l'opportunità di modificare il limita dimensionale di cui all'art. 1 del cennato decreto interministeriale in data 3 febbraio 1965;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 1 del decreto interministeriale n. 331732 del 3 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio successivo, è così modificato:

« Ai fini dell'applicazione del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965 n. 123, sono considerate industrie manifatturiere quelle che come tali sono attualmente classificate dall'Istituto centrale di statistica.

Potranno beneficiare dell'intervento del fondo le piccole e medie imprese industriali manifatturiere aventi capitali investiti per un ammontare non superiore a sei miliardi di lire, a prescindere dal numero dei dipendenti. Per capitali investiti debbono intendersi le sole immobilizzazioni dell'impresa, al netto degli ammortamenti, quali risultano dall'ultimo bilancio ufficiale della stessa impresa debitamente approvato.

Per le industrie localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nonchè per le industrie tessili operanti, almeno in parte, in zone dell'Italia centro-settentrionale dichiarate depresse a termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, il limite dimensionale di cui al precedente comma va riferito ad ogni singola unità produttiva delle industrie medesime ».

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.
Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Medicamento Sannolla ». (Decreto di revoca n. 3977/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 novembre 1953 con il quale veniva registrata al n. 4713 la specialità medicinale « Medicamento Sannolla » flacone da gr. 100 a nome della ditta Leonardo Sannolla, con sede in Rimini, via F. Crispi, 51, prodotta nel Laboratorio farmaceutico Ricci di Rimini;

Considerato che, da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Medicamento Sannolla » flacone da gr. 100, registrata al n. 4713 in data 20 novembre 1953 a nome della ditta Leonardo Sannolla di Rimini.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Forlì, è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(5912)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 agosto 1965.
Importazione dalla Cina di ruminanti e suidi vivi, di prodotti ed avanzi animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1962, numero 209, che stabilisce il divieto di importazione e di transito dall'Asia e dall'Africa dei ruminanti e dei suidi vivi, delle relative carni, dei prodotti ed avanzi animali per proteggere il territorio nazionale dalla peste bovina;

Considerato che la Cina risulta indenne dalla predetta infezione;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti di importazione e di transito, stabiliti nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, sono escluse le provenienze dalla Cina.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di settantatre società cooperative della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1965 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Arcangelo », con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 6 febbraio 1956, repertorio 9493;

2) Società cooperativa edilizia « Aurelia », con sede in Napoli, costituita per rogito Canfora in data 2 aprile 1952, repertorio 2276;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « I Selciatori », con sede in Napoli, costituita per rogito Romito in data 27 ottobre 1948, repertorio 9935;

4) Società cooperativa edilizia « La Fortuna », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 20 febbraio 1954, repertorio 15525;

5) Società cooperativa « Vetturini Napoletani », con sede in Napoli, costituita per rogito Tozzi in data 23 giugno 1949, repertorio 2701;

6) Società cooperativa edilizia « Cave Canem », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 6 gennaio 1950;

7) Società cooperativa edilizia « Grazia », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 27 maggio 1955, repertorio 7617;

8) Società cooperativa edilizia tra ferrovieri « Pro Domo », con sede in Napoli, costituita per rogito Caruso in data 28 febbraio 1951, repertorio 1;

9) Società cooperativa edilizia « Dessideate », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 30 gennaio 1955, repertorio 35513;

10) Società cooperativa edilizia « Speranza », con sede in Napoli, costituita per rogito Brancaccio in data 8 luglio 1952, repertorio 9041;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Universal », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 9 luglio 1949, n. 7371;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Linda », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 4 febbraio 1955, repertorio 27939;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ex Dipendenti Silurificio Italiano », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 11 novembre 1948, repertorio 13596;

14) Società cooperativa C.I.P.P.E. (Cooperativa Italiani Profughi Pescatori Estero), con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 9 luglio 1955, repertorio 6202;

15) Società cooperativa O.L.I. (Operai Lavoratori Industriali), con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 9 ottobre 1958, repertorio 86656;

16) Società cooperativa edilizia « Poggio Verde », con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 31 maggio 1961;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant'Espedito », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 18 agosto 1953, repertorio 7976;

18) Società cooperativa edilizia « La Perla », con sede in Napoli, costituita per rogito Papa in data 24 settembre 1955, repertorio 19214;

19) Società cooperativa edilizia « Felicità », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 25 ottobre 1955;

20) Società cooperativa edilizia « Cariddi », con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 3 marzo 1958, repertorio 2481;

21) Società cooperativa edilizia « Casa Marino », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 14 settembre 1954, repertorio 6822;

22) Società cooperativa edilizia « Avia »' con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 26 aprile 1958, repertorio 16849;

23) Società cooperativa « Lega Autonoma Case Popolari di Capodichino », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 8 ottobre 1950, repertorio 329;

24) Società cooperativa « O.S.A. Organizzazione Spettacoli d'Arte », con sede in Napoli, costituita per rogito De Falco in data 16 gennaio 1948, repertorio 1507;

25) Società cooperativa S.C.A. (Società Cooperativa Asfaltisti), con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 16 aprile 1962, repertorio 34318;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Giacomo Leopardi », con sede in Napoli, costituita per rogito Suriano in data 25 marzo 1948, repertorio 3980;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro e Onore », con sede in Napoli, costituita per rogito Valente in data 30 marzo 1948, repertorio 1167;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ricostruttiva », con sede in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 18 dicembre 1948;

29) Società cooperativa edilizia « C.A.E.M. Casa e Musica », con sede in Napoli, costituita per rogito Valente in data 20 novembre 1956, repertorio 14313;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ardite del Fuoco », con sede in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 15 febbraio 1953;

31) Società cooperativa edilizia « Case e Strade fra Lavoratori Rimpatriati dall'Estero nonchè Reduci », con sede in Napoli, costituita per rogito Tozzi in data 30 luglio 1947;

32) Società cooperativa edilizia « Volere », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 6 giugno 1951;

33) Società cooperativa edilizia « A.R.S. », con sede in Napoli, costituita per rogito Carbone in data 18 febbraio 1948;

34) Società Cooperativa Edilizia Strade Appalto Pulizia « C.E.S.A.P. », con sede in Napoli costituita per rogito Vitolo in data 3 novembre 1959, repertorio 15982;

35) Società cooperativa « S.A.G.E.T » (Soc. Appalti Generali Edili Trasporti), con sede in Napoli, costituita per rogito Vitolo in data 5 novembre 1959, repertorio 16021;

36) Società cooperativa « M.E.R.C. Maestranze Edilizie Reduci Combattenti », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano, in data 19 giugno 1948;

37) Società cooperativa edilizia « Domus Rinascens », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinini in data 24 ottobre 1953, repertorio 31761,

38) Società cooperativa edilizia « Co.Si.S.M. » (Cooperativa Sindacale Scuole Medie), con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 26 marzo 1963, repertorio 1389;

39) Società cooperativa edilizia « Scarlatti », con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 2 marzo 1958, repertorio 2478;

40) Società cooperativa edilizia « Tenace », con sede in Napoli, costituita per rogito De Falco Giannone in data 25 luglio 1950, n. repertorio 2623;

41) Società cooperativa « S.C.I.E.M. Soc. Cooperativa Incremento Edilizia del Mezzogiorno », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 5 ottobre 1950, repertorio 3281;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lo Scafandro », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 10 giugno 1961, repertorio 29341;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.L.D.E. », con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 1° marzo 1948, repertorio 206;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Marco », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Monda in data 22 marzo 1948, repertorio 17754;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alcide De Gasperi », con sede in Caivano (Napoli), costituita per rogito Golia in data 3 settembre 1954, repertorio 14891;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Motoscafisti di Capri », con sede in Capri (Napoli) costituita per rogito Cariello in data 1° marzo 1954, repertorio 5648;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Biagio », con sede in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito Golia in data 31 luglio 1955, repertorio 21632;

48) Società cooperativa « Stabiese Produttori Ortofrutticoli », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Martino in data 7 aprile 1952, repertorio 2721;

49) Società cooperativa « Giovanna d'Arco Stabiese », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnolo in data 7 febbraio 1956, repertorio 26254;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alberto Lutrario », con sede in Crispano (Napoli), costituita per rogito Candela in data 7 gennaio 1948, repertorio 12680;

51) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.L.C. E.S. » (Artigiani Lavoratori Canapa e Sottoprodotti), con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Candela in data 7 maggio 1950, repertorio 15074;

52) Società cooperativa « San Francesco d'Assisi », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Martino in data 14 giugno 1954, repertorio 7156;

53) Società cooperativa trasporti « C.A.T.R.O.M. » (Autotrasporti Roma), con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Candela in data 16 agosto 1949, repertorio 14213;

54) Società cooperativa « C.A.P.E.C. » (Artigiana Pettinatori Cordai), con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Carusi in data 22 dicembre 1949, repertorio 6971;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fortitudo », con sede in Giugliano Campania (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 14 novembre 1948, repertorio 3390;

56) Società cooperativa di produzione e lavoro « Medoro di Marte », con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Cimmino in data 31 luglio 1949, repertorio 846;

57) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unione Lavoratori », con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Erbani in data 29 ottobre 1952, repertorio 12763;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori A.C.L.I. San Giuseppe », con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Erbani in data 20 settembre 1958, repertorio 21149;

59) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vita e Lavoro », con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Erbani in data 18 marzo 1950, repertorio 9132;

60) Società cooperativa agricola « Palmese », con sede in Palma Campania (Napoli), costituita per rogito Collara in data 6 luglio 1961, repertorio 12234;

61) Società cooperativa agricola « Co.Pro.la. « Cooperativa Produttori Latte), con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Zurlo in data 7 marzo 1953, repertorio 676;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.T.R. E.P. », con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 20 marzo 1946, repertorio 8488;

63) Società cooperativa « Domus Candela » (già Domus Nostra), con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Golia in data 14 settembre 1950, repertorio 284;

64) Società cooperativa di produzione e lavoro « Carovana Facchini Portici », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Angrisano in data 6 gennaio 1950, repertorio 5243;

65) Società cooperativa edilizia « Bellavista », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 25 luglio 1955, repertorio 21;

66) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Vesuviana », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Fortunato in data 19 agosto 1948, repertorio 13646;

67) Società cooperativa agricola « La Buona Terra », con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 31 marzo 1961, repetorio 1476;

68) Società cooperativa « Pesca - Meccanica Sant'Antonio », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Linares in data 15 giugno 1950, repertorio 3611;

69) Società cooperativa « C.O.M.I.T. » (Operai Manovali Imprese Torresi), con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Tamburrini in data 27 novembre 1952, repertorio 20854;

70) Società cooperativa Reduci Mas (Mercato Audere Semper), con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Nuzzo in data 26 settembre 1946, repertorio 592;

71) Società cooperativa di produzione e lavoro « Matteotti », con sede in Torre del Greco - S. Maria La Bruna (Napoli), costituita per rogito Quadrino in data 25 agosto 1946, repertorio 11076;

72) Società cooperativa « La Nuova Speranza », son sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 17 dicembre 1959, repertorio 31788;

73) Società cooperativa « Audacia ed Avvenire », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Schiffini in data 16 febraio 1954, repertorio 800.

(5764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Dora Cozza, nata a S. Pietro in Guarano (Cosenza) l'11 febbraio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatole dall'Università di Napoli il 14 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6211)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 289, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 settembre 1963 dal prof. Giuseppe Pipitone avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Bergamo, aveva dichiarato irricevibile il suo gravame gerarchico contro le graduatorie provinciali degli aspiranti all'insegnamento della lingua francese e delle materie giuridiche ed economiche nelle scuole medie per l'anno scolastico 1962-63.

(5917)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56 Pubblica istruzione, foglio n. 290, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 15 giugno 1963 dal prof. Albani Giovanni, avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Avellino, aveva respinto il suo gravame gerarchico contro il provvedimento di decadenza dalla nomina all'insegnamento della lingua francese presso la scuola di avviamento agrario di Sant'Angelo dei Lombardi, per l'anno scolastico 1962-63.

(5919)

Con decreto presidenziale del 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1965, registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 giugno 1963 dal prof. Alfredo Scorzelli, avverso la nota con la quale il provveditore agli studi di Napoli, in data 17 aprile 1963, aveva respinto la sua istanza di riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio di ruolo prestato, in qualità di procuratore del Registro, alle dipendenze del Ministero delle finanze.

(5920)

Con decreto presidenziale del 24 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56 Pubblica istruzione, foglio n. 203, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 luglio 1962 dalla professoressa Vincenza Attanasio ved. Fazzino, avverso il decreto ministeriale 16 maggio 1961 con il quale vennero approvati gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei vincitori del concorso a duecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1959.

(5921)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 49, foglio n. 292, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai professori Casale Angelo e Burattini Bruno in data 30 aprile 1963 avverso i provvedimenti coi quali erano state respinte le loro domande intese ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche del tipo industriale nelle Scuole di avviamento professionale.

(6019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 1° settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	124,103	624,86	624,72	624,68	624,67	624,73	624,68	624,73	624,73	624,69
$ Can.	580,28	580,55	580,50	580,50	579,10	580,20	580,80	580,25	580,25	580,25
Fr. Sv.	144,60	144,66	144,65	144,70	144,70	144,70	144,70	144,60	144,60	144,68
Kr. D.	89,96	89,98	89,98	89,99	90 —	89,95	89,995	85,95	89,95	89,95
Kr. N.	87,34	87,34	87,36	87,345	87,35	87,33	87,34375	87,34	87,33	87,30
Kr. Sv.	120,73	120,73	120,75	120,74	120,70	120,73	120,735	120,73	120,73	120,70
Fol.	173,49	173,55	173,55	173,545	173,55	173,49	173,545	173,49	173,49	173,45
Fr. B.	12,58	12,586	12,5875	12,5880	12,585	12,58	12,587	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,49	127,49	127,485	127,45	127,47	127,485	127,47	127,47	127,47
Lst.	1743,24	1743,70	1743,8751	1743,75	1743,25	1743,20	1743,65	1743,20	1743,20	1743,70
Dm. occ	155,69	155,71	155,78	155,745	155,70	155,67	155,73	155,67	155,67	155,71
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2075	24,15	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,73	21,74	21,74	21,76	21,75	21,74	21,7375	21,74	21,74	21,74

Media dei titoli del 1° settembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,68
1 Dollaro canadese	580,65
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	89,992
1 Corona norvegese	87,344
1 Corona svedese	120,737
1 Fiorino olandese	173,545
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1743,70
1 Marco germanico	155,737
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,749

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7811 in data 10 agosto 1965, l'avv. Settimio Perna è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(6020)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965 registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, registro n. 34 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 240, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 22 maggio 1962 dal signor Fornari Alfredo, ex agente di esercizio di 1ª classe nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 20 ottobre 1961 con il quale è stato sospeso dal diritto al trattamento di quiescenza ed è stata attribuita la pensione, nei limiti della riversibilità, alla di lui moglie Fornari Assunta.

(5804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A. 34/6110 del 5 agosto 1965 — sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato — l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali è stato autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Rovigo, via Mazzini, di proprietà dei signori Luigi Costato, Giovanni Antonio Fante e Augusta Brighenti, per un prezzo non superiore a L. 26.100.000 (ventiseimilionicentomila).

(5924)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel mod 1, allegato all'ordinanza ministeriale 21 luglio 1965, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune province dell'Italia settentrionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1965, dopo la terza riga:

« di età di sesso . . . . . . »

va inserita la seguente dicitura

« contrassegnato con . . . . »

(6155)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua medio-minerale « Balda »

Con decreto n. 842 in data 4 agosto 1965, la Società per Azioni « Balda », con domicilio in Cisano di Bardolino (Verona), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale « Balda » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Bardolino (Verona).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 20 × cm. 11 per le bottiglie di un litro e cm. 16 × cm. 10 per le bottiglie di mezzo litro, divise in tre riquadri da una cornice color oro e stampate su fondo celeste.

Nel riquadro centrale è riportata una veduta panoramica del lago di Garda con il monte Baldo.

In alto, uno stemma di colore rosso ed oro con una fontana. Si legge dall'alto in basso: Ottima da tavola (in caratteri neri) - Acqua minerale Balda (in caratteri oro) - Dalle pendici del monte Baldo (in caratteri rossi) - Digestiva - Diuretica - Batteriologicamente pura - « Balda » Società per Azioni Cisano di Bardolino (in caratteri neri) - Sul margine inferiore sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro laterale di sinistra, cornice oro ed in caratteri neri, sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 9 novembre 1962 dal professor Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale della Università di Milano.

In fondo la frase: « Addizionata di anidrite carbonico ».

Nel riquadro di destra, cornice oro ed in caratteri neri, è riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 20 maggio 1963 da Augusto Giovanardi, direttore dello Istituto d'igiene dell'Università di Milano.

Successivamente le caratteristiche cliniche e le proprietà terapeutiche dell'acqua, studiate in data 27 maggio 1963 dal prof. A. G. Roversi, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Milano.

Sul margine inferiore la frase: « Bottiglie a tappi sterilizzati ». Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile, posta per tutto il suo percorso in cunicolo ispezionabile, dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento che sarà costruito secondo i progetti approvati, entro un anno dalla data del presente decreto, e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido-carbonico.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell acqua minerale.

(5755)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° maggio 1965 al 31 maggio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (Settore uova) in provenienza da :

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° MAGGIO 1965 AL 31 MAGGIO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	59,60 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	59,60 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	– Uova sgusciate:						
	– – atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	67,95 (*b*)
	– – atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	256,90 (*c*)
	– Giallo d'uova:						
	– – atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	135,30 (*d*)
	– – atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	264,05 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(4662)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Luigi Serri Argiolas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monserrato (Cagliari).
2. Il sig. Raffaele Ligas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartucciu (Cagliari).
3. L'avv. Salvatore Pinna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).
4. Il sig. Pietro Contu Massa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari).
5. Il sig. Ottavio Figus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Giusta (Cagliari).
6. Il sig. Francesco Mereu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Giovanni Suergiu (Cagliari).
7. Il sig. Virgilio Concas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicolò d'Arcidano Cagliari).
8. Il sig. Francesco Lutzu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Vero Milis (Cagliari).
9. Il dott. Antonio Steri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari).
10. Il sig. Giovanni Caboni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasor (Cagliari).
11. Il sig. Giovanni Tedde Ledda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro).
12. Il sig. Antonio Corda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro).
13. Il sig. Battista Puggioni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro).
14. Il sig. Domenico Cossu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro).
15. Il sig. Sebastiano Pisanu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro).
16. Il sig. Luciano Ledda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Esporlatu (Sassari).
17. Il sig. Giovanni Depperu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Valledoria (Sassari).
18. Il sig. Matteo Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aggius (Sassari).
19. Il sig. Sisinnio Bitti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anela (Sassari).
20. Il sig. Pietro Paolo Ledda Campus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buddusò (Sassari).
21. Il sig. Paolo Asara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).
22. Il sig. Luigi Gaspa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).
23. Il sig. Nicolò Pisciottu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palau (Sassari).
24. Il sig. Martino Orecchioni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Francesco d'Aglientu (Sassari).
25. Il sig. Raimondo Corda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pantaleo (Sassari).
26. Il sig. Paolo Natale Nicoli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Teresa di Gallura (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5995)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella *F* allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 3ª redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Lecce entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Lecce.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Lecce dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Lecce.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Lecce dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Lecce nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Lecce, entre il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione

o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto-luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Uffi-

cio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Lecce.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 397

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Lecce e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Lecce;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1640)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di trenta guardiamarina, due sottotenenti del Genio navale, otto sottotenenti di Commissariato militare marittimo, un sottotenente delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1962, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695 concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle Armi navali della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

trenta guardiamarina;
due sottotenenti del Genio navale;
otto sottotenenti delle Armi navali;
due sottotenenti di Commissariato militare marittimo;
un sottotenente delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tre anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria aeronautica o in ingegneria elettronica o in ingegneria nucleare, per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria (qualunque corso) o in fisica, o in chimica o in chimica industriale, per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, per la nomina nel Corpo di commissariato;

laurea in giurisprudenza, o in matematica, o in discipline nautiche, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani) o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri, per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria, industria mineraria) per la nomina nel Corpo delle Armi navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti, maglieria, industria tintoria, industria alimentare, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione costruttori), o di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico industriale (indirizzo: edilizia), o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo n. 6 devono pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere entro il termine di due mesi dalla nomina in servizio permanente effettivo l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) estratto matricolare;

8) fotografia recente del candidato, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa sprovvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei

benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1965
Registro n. 44 Difesa-Marina, foglio n. 6

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio Navale, delle Armi Navali, di Commissariato e delle Capitanerie di Porto. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo - Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico militari tra Stati europei

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone; *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Nautica*: Navigazione piana, Cosmografia - Navigazione astronomica - Maree - Magnetismo navale - Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta - Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) *Cinematica*: Generalità - Definizione - Velocità relativa - Indicatrice del moto - Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione - Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità - Lancio dei siluri - Triangolo di lancio - Cerchio di lancio - Settori del cerchio di lancio - Lancio di siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri da aerei - Zona di attacco di una siluratrice - Bombardamento da aerei - Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità - Idrofoni - Cenni sull'effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego dell'ecogoniometro - Ricerca antisommergibile - Attacco antisommergibile - Bombardamento antisommergibile.

3) *Meteorologia*: Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità - Variazioni di stato dell'aria - *Condizione* per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura - Cenni sulla circolazione dell'atmosfera - Masse d'aria - Fronti - Classificazione delle nubi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici - Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici - Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze - Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone - Generalità sul fenomeno dell'esplosione - Esplosivi di lancio - La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali - Esplosivi di scoppio La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni - Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti - Cannoni - Principali definizioni relative al cannone - Costituzione interna - Profilo esterno. Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta - Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo - L'affusto: sue parti essenziali - Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone - Le tavole di tiro navale e c.a. - Nozioni sul tiro navale e contraereo - Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore - La punteria - L'esecuzione e l'aggiustamento del tiro - Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio - Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave - Le sistemazioni per il tiro - Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) *Nozioni di armi subacquee*: Nozioni di carattere generale sui siluri - Teste in guerra - Acciarini - Teste auto alleggerite - Congegni contenuti nelle predette - Serbatoi Caratteristiche - Gruppo di congegni - Regolatori di pressione - Ritardatori - Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi - Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie: Sommergibili e Mas - Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto - Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari - Apparecchiature relative.

6) *Architettura navale e servizio sicurezza*: Nomenclatura della nave - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni scafo e carena - Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave - Stabilità trasversale e longitudinale - stabilità dinamica - Spostamento pesi - Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra - (verticale, orizzontale, compartimentazione) - Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra - Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle - Bilanciamento - Esaurimento - Tamponamento vie di acqua - Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni. I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra - Vari tipi di cifrari.

8) *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità - Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della Difesa (Marina) - Consiglio superiore delle forze armate - Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali - Caratteristiche e classificazione delle navi - Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) *Macchine marine*:

a) Parte 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti. Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - condotta della combustione.

b) Parte 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina Parsons - Turbine miste - Gruppi turboriduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione - Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª - *Macchinari ausiliari*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori - Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª - *Motori*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto - Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii

lubrificanti - Motori a scoppio: Parti fisse e mobili - La distribuzione e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione e i relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4 e a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: Sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª - *Cenno sulle turbine a gas*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie - Accensione delle caldaie - Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie - Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata - Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative - Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe - Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento - Carico di sicurezza - Durezza - prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce - Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - imbutitura - punzonatura.

b) Parte 2ª - *Lavorazione*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri - Tolleranze, deviazione, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale*:

a) Parte 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero - Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª - *Propulsione e governo*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª - *Costruzione navale*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*. (Come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elettrotecnica*: Impianti elettrici:

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Selenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di Potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linea.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misure delle resistenze col metodo dell'amperometro e del voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovraccorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) *Meccanica e macchine*:

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici delle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) *Radiotecnica e misure radioelettriche*:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo a frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ad induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radio elettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttiva. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radiofari.

6) *Telegrafia e telefonia*:

Telegrafia - Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relais neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia - Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche. Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Amministrazione militare marittima*:

a) Parte 1ª - *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato militare marittimo*

Le Direzioni e Sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - mandati di introito e di pagamento - giornale di contabilità - conti correnti dei capitali e conti sospesi - bilanci di verificazione e note illustrative - servizio di cassa - responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - registri e documenti.

b) Parte 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della Marina militare*

Fondo scorta - costituzione, variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. liquidazione debiti e crediti del personale militare assegni di vitto contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero vaglia risparmi delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) Parte 3ª *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione modalità dei pagamenti rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali ordini di lavoro lavori per Enti estranei e privati modalità dei versamenti all'Erario contabilità della mano d'opera ruoli paga e certificati di somministrazione fondi cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina loro classificazione libro di nomenclatura movimento dei materiali nei magazzini consegne e ricognizioni quaderni di dotazione delle navi formazione aumenti, diminuzione e ricambi materiali di dotazione delle mense materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici Vari tipi di forni - Macchine e accessori Panificazione Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovie Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri Cambusa Stiva Cucina Distributorio Panificio e frigorifero.

Vestiario Tabelle e tariffe vestiario Composizione del corredo del marinaio Il corredo del marinaio nei riguardi igienici economici, logistici e disciplinari Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario Spedizione del vestiario Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato Aperture di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizione, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati Rapporto d'impiego Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Cenni sul negozio giuridico La rappresentanza.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto.

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale Amministrazione autarchica Consiglio di Stato e Corte dei conti Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità Attività e organi di polizia in generale.

3) *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo - Arruolamento e collocamento della gente di mare Il comandante della nave Le persone addette al lavoro nei porti - Ordinamento del lavoro portuale Demanio marittimo e sua amministrazione Cenni di legislazione sulla pesca La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti Navigabilità Documenti di bordo Atti di stato civile sulle navi - L'impresa di navigazione L'armatore il raccomandatario - Polizia di bordo e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Trasporto passeggeri Emigrazione Assistenza e salvataggio Ricupero e ritrovamento dei relitti Inchieste sui sinistri marittimi Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti Cenni sui reati marittimi Registro italiano navale per la classificazione delle navi Cenni sulla stazzatura delle navi Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Bordo libero Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili Trasporto merci pericolose. Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private Contratti e loro esecuzione Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale Spese dello Stato - Apertura di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato Norme principali delle leggi sul registro e bollo I servizi di contabilità e cassa delle capitanerie di porto.

5) *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della marina mercantile Ordinamento centrale Comandi ed uffici periferici.

6) *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro.

Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(6162)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi italiani e stranieri al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1965-66

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1965-66.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola d'arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 150.000 che, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1965-66, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che, sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1965-66, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione X) entro il 30 settembre 1965.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una Scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'Ambasciata del Paese d'origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 20 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6184)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8360, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9264 in data 10 luglio 1965, con il quale l'ostetrica Dotto Antonietta è stata assegnata alla condotta del comune di Trivero;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia della suddetta ostetrica Dotto Antonietta, si deve procedere alla assegnazione della condotta ostetrica di Trivero;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Bosio Gradina è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Trivero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 4 agosto 1965

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(5808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto del medico provinciale di Varese in data 3 luglio 1965, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 6 agosto 1965, pagina 3754, ove è scritto « Farina Maria punti 57,309 » leggasi « Farina Maria punti 67,039 ».

(6043)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 172/C.4 del 10 marzo 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Vicenza, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Vicenza nonchè dei Consorzi interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa citato è costituita come segue:

Presidente

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Berti dott. Roberto, veterinario provinciale superiore, veterinario provinciale di Padova;

De Luca dott. Carlo, direttore di sezione della Prefettura di Vicenza;

Seren dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Benazzato dott. Lodovico, veterinario condotto di Lonigo.

Segretario:

de Simone dott. Pasqualino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio veterinario di Vicenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 29 luglio 1965

Il veterinario provinciale: SAINI

(5613)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.